

Legge regionale 12 luglio 1965 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 30/07/1965

Acquisto da parte della Regione Friuli - Venezia Giulia di cartelle fondiarie, di nuova emissione, della Sezione autonoma del Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia.

Art. 1

L' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare dalla Sezione autonoma del Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia cartelle fondiarie di nuova emissione, a tasso d' interesse non inferiore al 5%, fino ad un ammontare di spesa di lire 1 miliardo.